

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ALBANESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1971

Regolamentazione della conoscenza e dell'uso dei farmaci  
ad azione controaccettiva

ONOREVOLI SENATORI. — Nella mia, ormai lunga, attività di medico ho avuto modo di conoscere e di valutare appieno il trauma che provoca nelle famiglie, specie in quelle del profondo e povero sud, la mancanza del flusso mestruale nella madre di famiglia, specialmente se numerosa: la preoccupazione di sfamare una bocca in più, la preoccupazione di provvedere ed occuparsi dell'avvenire di una nuova creatura, con tutte le implicazioni e le difficoltà che la società italiana comporta, almeno così come è organizzata al presente.

A me medico è capitato tante volte di essere chiamato a prestare la mia opera a donne in preda ad emorragie spesso imponenti, a causa e in conseguenza di aborti.

Aborto spontaneo o provocato?

È un dubbio angoscioso che mi si è parato innanzi più e più di una volta e che mi ha fatto capire la necessità e l'urgenza di regolamentare in maniera socialmente evoluta e civile la procreazione. Statistiche recenti

parlano di oltre un milione di aborti all'anno che avverrebbero in Italia. La cifra è forse esagerata, comunque non dovrebbe essere tanto lontana dalla realtà. Molte di queste donne che abortiscono vanno incontro, spesso, a danni irreparabili per la salute e a danni economici notevoli.

La procreazione è un atto responsabile, un atto voluto, un atto programmato e bisogna poter dare la possibilità di attuarlo in maniera idonea e responsabile.

La nuova creatura deve essere attesa e desiderata, non deve giungere come un'intrusa.

La scienza ha trovato validi mezzi e quasi innocui per poter programmare le nascite di nuove creature. I ceti più abbienti, coloro i quali nessuna difficoltà di ordine materiale ed economico avrebbero per l'arrivo di una nuova creatura, appunto in dipendenza della loro capacità economica, usufruiscono dei mezzi che la scienza ha approntato per la contraccettività. Le categorie economiche più deboli, meno evolute dal

punto di vista economico e culturale, invece, anche in questa occasione, subiscono il danno e la conseguenza della loro condizione. Oltre questo lato del problema che succintamente ho illustrato, c'è anche un altro lato della questione da esaminare, il lato costituzionale trattato dall'articolo 21 che sancisce la libertà e la manifestazione del pensiero.

La Corte costituzionale ha dichiarato, con la sentenza n. 49 del 16 marzo 1971, incostituzionale ed illegittimo l'articolo 553 del codice civile e come conseguenza sono illegittimi anche gli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché l'articolo 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561.

La divulgazione e la informazione dei mezzi antifecondativi sono, finalmente, riconosciute legalmente. Popoli più evoluti e socialmente più progrediti di noi hanno già da tempo regolamentato la materia. È necessario che sia fatto anche da noi ed in maniera tale da permetterne la pratica realizzazione ed attuazione senza discriminazioni di casta e di possibilità economiche.

La pratica disciplina ed attuazione comporta il regolamento della materia. Le at-

tuali strutture della organizzazione sanitaria nazionale possono e debbono essere il supporto di questa propaganda in attesa che l'auspicato servizio di sicurezza nazionale affronti e risolva il problema in maniera organica e funzionale. In un primo momento l'azione di propaganda, di guida e di assistenza dovrà essere affidata ai medici condotti, agli ufficiali sanitari. Le ostetriche condotte ed anche le libere professioniste potranno esserne incaricate, dopo aver seguito corsi di aggiornamento presso cliniche universitarie o reparti di ostetricia di ospedali provinciali.

Perché il servizio si possa realizzare è necessario innanzitutto che gli enti mutualistici includano i controaccettivi fra i farmaci da somministrare gratuitamente.

È necessario anche ricorrere ad una attenta sorveglianza e vigilanza sulla propaganda dei farmaci controaccettivi per evitare il particolare fenomeno della nostra epoca: il consumismo.

Onorevoli senatori, mi sono sforzato di illustrarvi in maniera sommaria e succinta il problema e confido nella vostra benevolenza per un esame attento, responsabile, aperto del presente disegno di legge che condense in quattro articoli.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Al servizio sanitario nazionale, attraverso le unità sanitarie locali, è devoluta la funzione di guida, di assistenza e di propaganda sull'azione e sull'uso dei prodotti controaccettivi per la regolamentazione delle nascite.

**Art. 2.**

In attesa dell'entrata in funzione del servizio sanitario nazionale, la consulenza, la assistenza e la propaganda dei prodotti controaccettivi sono affidate ai medici condotti e agli ufficiali sanitari. Le ostetriche condotte potranno svolgere l'attività di cui sopra dopo aver seguito corsi di aggiornamento organizzati dalle cliniche universitarie e da ospedali provinciali.

**Art. 3.**

Gli enti di assistenza malattie hanno l'obbligo di includere tra i farmaci di somministrazione gratuita anche i controaccettivi.

**Art. 4.**

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.